



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

IL DIRETTORE GENERALE

Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Procedura di selezione per la concessione di contributi a sostegno di progetti volti alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del decreto interministeriale del 6 novembre 2019 n. 11213 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, il quale stabilisce che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;*

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con*



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO l'articolo 3 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni *“Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”* e *“Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”* sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni *“Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”* e *“Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”*;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini;

VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante *“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”*;

VISTO in particolare l'articolo 10 della citata legge n. 194/2015 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015, di € 500.000,00;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

CONSIDERATO che il citato Fondo è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194/2015, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

VISTO l'articolo 8 della legge 194/2015 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

VISTO l'articolo 3 della legge 194/2015 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

VISTO, in particolare, il comma 4, dell'articolo 3, della legge 194/2015 che prevede che *“le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe”*;

VISTO il decreto 18 gennaio 2018, n. 1862 con il quale sono state disciplinate le *“Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”*;

VISTI i decreti ministeriali n. 36393 del 20 dicembre 2018, n. 39407 del 9 dicembre 2019, n. 13072 del 17 aprile 2020, n. 13073 del 17 aprile 2020, n. 9397041 del 23 dicembre 2020, n. 69389 del 12 febbraio 2021, n. 78328 del 17 febbraio 2021, n. 106564 del 4 marzo 2021, n. 116403 del 10 marzo 2021, n. 399275 del 7 settembre 2022, n. 399281 del 7 settembre 2022, n. 399288 del 7 settembre 2022 e n. 156997 del 15 marzo 2023 con i quali sono state inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare le risorse genetiche vegetali e animali a rischio di estinzione o di erosione genetica;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2019 n. 11213 che stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 10 della legge 194/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale 11213/2019, il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare ha il compito di individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 194/2015;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

CONSIDERATO che il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto interministeriale n. 11213/2019, può sostenere, attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento all'articolo 4 "*Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 7 "*Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 12 "*Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 13 "*Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*", all'articolo 14 "*Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*" e all'articolo 15 "*Iniziative presso le scuole*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale n. 11213/2019, i soggetti realizzatori delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti pubblici territoriali, anche per il tramite delle proprie strutture tecnico-operative;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto interministeriale n. 11213/2019 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, adotta, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le opportune procedure al fine di dare attuazione alle azioni prioritarie individuate dal Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto interministeriale n. 11213/2019, le azioni destinate alle attività correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento agli articoli 4, 7, 12, 13, 14 e 15, realizzate direttamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ovvero dalle Regioni ed Amministrazioni dello Stato, saranno realizzate attraverso una delle forme previste dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale n. 11213/2019 non sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo Rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico;

SENTITO il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nella riunione del 17 maggio 2023, che ha definito prioritario destinare le risorse disponibili del Fondo, annualità 2021 e 2025, alle azioni correlate o propedeutiche alle attività previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento agli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 sulla base di progetti presentati dalle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che le azioni di cui agli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 permettono di coinvolgere un notevole numero di agricoltori e allevatori e hanno una notevole ricaduta sul territorio;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

RAVVISATA la disponibilità finanziaria a valere sul Capitolo n. 7460 recante “*Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*” – Fondi 2021 e 2025;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’emanazione di un avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione delle azioni di cui agli articoli 4, 12, 13, 14 e 15 della legge 1° dicembre 2015, n. 194;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. È indetta una procedura per la selezione e la concessione di contributi a sostegno delle attività correlate o propedeutiche previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, con particolare riferimento all’articolo 4 “Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, 12 “Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, all’articolo 13 “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, all’articolo 14 “Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e all’articolo 15 “Iniziativa presso le scuole”.

2. L’avviso è finalizzato a incrementare la conoscenza sull’agrobiodiversità, attraverso iniziative che vedono coinvolti agricoltori e allevatori, enti pubblici territoriali, enti di ricerca, comunità locali e scuole dei territori interessati, che mirano al recupero e alla valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali, agli usi e alle tradizioni, all’erogazione di servizi e all’attivazione di sistemi, rivolti anche al potenziamento turistico dei territori rurali.

Articolo 2

Soggetti attuatori

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale n. 11213/2019, ai fini della concessione dei contributi di cui al presente avviso, sono ammessi a presentare la relativa istanza le Regioni e le Province autonome.

Articolo 3

Azioni ammissibili

1. Per il presente avviso, sono finanziabili progetti inerenti le seguenti azioni:

- a) attività strettamente correlate o propedeutiche al funzionamento della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 4 della legge n. 194/2015;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

- b) attività legate all'istituzione e/o all'animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 194/2015;
- c) attività correlate all'istituzione delle "Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", comprese le attività di studio e descrizione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, in attuazione dell'articolo 13, della legge n. 194/2015;
- d) animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015;
- e) attivazione di iniziative presso le scuole, di cui all'articolo 15 della legge n. 194/2015.

2. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto interministeriale del 6 novembre 2019, n. 11213 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze non sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo Rurale o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.

Articolo 4

Disponibilità finanziarie

- 1. L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 è pari ad € 1.000.000,00 (Fondi 2021 e 2025).
- 2. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto, calcolato sulla base della spesa ammissibile, non potrà essere superiore a € 47.600,00, per Regione e Provincia autonoma.
- 3. Il contributo, nel limite massimo del 99% della spesa ritenuta ammissibile, è concesso con apposito decreto direttoriale.

Articolo 5

Requisiti di ammissibilità dei progetti

- 1. Ai fini della loro ammissibilità, i progetti presentati debbono rispettare i parametri di seguito indicati:
 - a) Ciascun soggetto attuatore, fra quelli indicati all'articolo 2, può presentare un unico progetto;
 - b) Ogni progetto deve prevedere la realizzazione di almeno due azioni fra quelle indicate all'articolo 3 del presente avviso, con obbligo di prevedere la realizzazione dell'azione d) del citato articolo 3, inerente l'animazione della "Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015. Qualora l'animazione della "Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" sia



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

stata già programmata con altre risorse, devono essere realizzate due azioni tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *e)*, di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

c) La proposta progettuale dovrà essere costituita da:

c.1 analisi di contesto dalla quale risultino in modo inequivocabile i fabbisogni del territorio (anche dell'intera Regione o della Provincia autonoma) che possono essere soddisfatti dai risultati finali del progetto presentato, motivando la necessità dell'attivazione dell'azione/delle azioni di cui al comma 1, art. 3 del presente avviso e che si intende attivare con il progetto presentato;

c.2 relazione illustrativa delle attività per le quali si richiede il contributo;

c.3 durata e cronoprogramma dettagliato delle attività;

c.4 piano finanziario dettagliato in singole voci di spesa;

c.5. per i progetti che prevedono l'attuazione delle azioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del precedente articolo 3, comma 1, un elenco delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali interessate dal progetto: le azioni devono interessare almeno una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale a rischio di estinzione o erosione genetica riconosciuta formalmente ai sensi della normativa vigente, o inserita di diritto nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 194/2015, nonché per iscrizione della risorsa genetica all'Anagrafe nazionale ai sensi del decreto 18 gennaio 2018, n. 1862. In quest'ultimo caso deve/devono essere espressamente indicato/i il/i decreto/i con cui la/le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario, è/sono stata/e iscritta/e all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;

c.6. al fine di evitare la perdita di biodiversità di interesse agroalimentare, in attesa dell'emanazione del decreto che disciplina le modalità di iscrizione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche microbiche, per questo tipo di risorse si prescinde dai requisiti “a rischio di estinzione o erosione genetica” o “inserite nell'Anagrafe nazionale di diritto o ai sensi del decreto 18 gennaio 2018, n. 1862”.

2. La durata massima consentita per ogni progetto non potrà essere superiore a mesi 20 con avvio delle attività dopo l'avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo. La rendicontazione del progetto dovrà essere trasmessa al Masaf entro il 10 settembre 2025.

3. La proposta progettuale deve contenere il coinvolgimento di almeno 5 agricoltori e/o allevatori ai sensi del Codice civile per ogni azione di cui al precedente articolo 3, attivata dal progetto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 194/2015 e almeno un soggetto scientifico con consolidata esperienza nel campo delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. La proposta di progetto, completa delle informazioni riportate al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), dovrà essere trasmessa con apposita nota, entro e non oltre le ore 24:00 del 60° giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Masaf, utilizzando il modello allegato (allegato 1) solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it. Tale trasmissione deve essere effettuata da postazione PEC istituzionale del soggetto proponente e dovrà riportare il seguente oggetto: **Avviso pubblico art. 10 legge 194/2015 - ANNO 2023**.
2. Non saranno accettate proposte progettuali pervenute oltre la data e l'orario sopraindicati e con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1. Fanno fede la data e l'orario di partenza della PEC.
3. Sia la proposta progettuale che la nota di trasmissione devono essere firmate digitalmente ai sensi del CAD.

Articolo 7

Iter istruttorio, determinazione, concessione ed erogazione del contributo

1. I progetti pervenuti nei termini previsti dal presente avviso vengono istruiti da apposita Commissione istituita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) ricevibilità: rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, di cui all'articolo 6 del presente avviso;
 - b) ammissibilità: presenza dei requisiti di ammissibilità, di cui all'articolo 5 del presente avviso;
 - c) valutazione: coerenza e qualità, sulla base della rispondenza dei contenuti e finalità della legge 194/2015.
2. La Commissione verifica, preliminarmente, i requisiti di accesso di cui alla lettera a) e b), comma 1 del presente articolo. Nel caso di mancanza dei suddetti requisiti il progetto non è ammesso alla successiva fase di valutazione ed è, quindi, escluso dal contributo. Per i progetti che presentano i requisiti di accesso, la Commissione procede alla valutazione secondo i parametri riportati nell'allegato 2.
3. Al termine della valutazione, la Commissione redige la graduatoria provvisoria di merito e la trasmette all'Ufficio DISR III.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

4. Sono idonei i progetti che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Inoltre, per i parametri a), b) e c) dell'allegato 2 il punteggio non deve essere inferiore ai seguenti valori: punti 15 per il parametro a), punti 15 per il parametro b), punti 10 per il parametro c).
5. L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni: il 50% a titolo di anticipo dopo la registrazione da parte dell'Organo di controllo del decreto di concessione; il rimanente 50% a saldo previa presentazione della richiesta di liquidazione del contributo concesso, comprensiva di una relazione dettagliata sulle attività svolte, sui costi sostenuti e sulle modalità tecnico-amministrative adottate nello svolgimento dell'attività.
6. La richiesta di liquidazione finale, accompagnata dalla documentazione di cui all'allegato 3, è istruita da un'apposita Commissione ministeriale di verifica tecnico-amministrativa all'uopo nominata.
7. All'esito positivo di tale istruttoria, si provvede all'erogazione del contributo spettante a ciascun attuatore.

Articolo 8

Varianti e spese ammissibili

1. Le eventuali variazioni tra le singole voci di costo previste dal progetto, se in misura inferiore o uguale al 10%, sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva al Ministero e possono essere inserite direttamente nel rendiconto finale. In caso di variazioni in misura superiore al 10% degli importi approvati per le voci di spesa (sia da incrementare che da ridurre), le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero e da esso formalmente autorizzate e potranno essere ammesse a rendiconto solo quelle effettuate successivamente all'autorizzazione del Ministero.
2. È possibile presentare una sola variante al progetto ammesso a contributo. Tale richiesta deve pervenire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste almeno entro 120 giorni dalla conclusione del progetto.
3. Non sono ammissibili i costi del personale interno della Regione o Provincia autonoma proponente.

Articolo 9

Imposta sul valore aggiunto

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Articolo 10

Motivi di esclusione

1. Non sono ammessi e sono esclusi dal finanziamento:

- a) i progetti presentati con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
- b) i progetti inviati successivamente al termine fissato, di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) i progetti non coerenti con le Azioni di cui all'articolo 3 del presente Avviso;
- d) i progetti che non posseggano i requisiti di ammissibilità, previsti all'articolo 5 del presente avviso;
- e) i progetti che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 70 punti.

Articolo 11

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, con provvedimento del Direttore generale dello sviluppo rurale, nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione del progetto;
- b) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute entro il termine indicato all'articolo 5, comma 2 del presente Avviso;
- c) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- d) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
- e) reiterate situazioni di violazione delle condizioni di concessione del contributo.

Articolo 12

Responsabilità dei proponenti

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alle procedure, all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

2. Nessun rapporto di obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti del Ministero.

Articolo 13

Disposizioni finali



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio DISR III del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella sezione Gare e nella pagina web <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15955>

Il presente avviso è trasmesso al competente Organo di controllo e pertanto l'efficacia dello stesso è subordinata alla positiva verifica e al successivo riscontro da parte del suddetto Organo.

Il Direttore Generale
(Simona Angelini)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

<st